

TI_GERICHTE 17.2008.47 vom 12. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.47

FR: TI_GERICHTE 17.2008.47 du 12 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 17.2008.47 del 12 marzo 2010

Regeste

Ripetuto furto d'uso; ripetuta guida senza licenza o nonostante revoca. Vizio di procedura: opposizione all'uso in sede dibattimentale di risultanze dell'istruzione formale. Violazione del diritto al contraddittorio Arbitrio: valutazione della credibilità dei testimoni

Erwägungen

E. 2

Cost). L'esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne è fatta richiesta - va, di regola, sempre garantito. Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1; Verniory Jean-Marc, *Le droit de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal*, Berna 2005, pag. 467) e s'ebbene il Tribunale federale riconosca che, perlomeno in linea di principio, gli elementi probatori debbano essere assunti alla presenza delle parti e in udienza pubblica (DTF 125 I 127 consid. 6b), l'ammissione d'eccezioni capaci di temperare questo principio appare sufficiente per non riconoscere rango costituzionale al principio dell'immediatezza (DTF 125 I 127 consid. 6c.aa). Ne consegue che l'estensione del principio dell'immediatezza rimane esclusivo appannaggio della procedura cantonale, che può quindi relativizzarlo, pur sempre ottemperando, però, le garanzie poste dall'art. 6 cifra 3 lett. d CEDU. Secondo la giurisprudenza prolata su questa norma, fatta propria dal Tribunale federale, il prevenuto deve avere avuto nel corso della procedura, quindi non necessariamente nell'ambito dell'inchiesta di polizia o nell'istruzione formale, la facoltà di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico. Questo diritto riveste un carattere formale e assoluto (DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481; 129 I 151, consid. 3.1 a pag. 154; 125 I 127 consid. 6b; Piquerez Gerard, *Traité de procédure pénale suisse*, 2006, N 488 a pag. 313 ; per un riassunto critico della giurisprudenza del Tribunale federale si veda Verniory Jean-Marc, op. cit., pag. 462-468, in part. 463 e rinvii giurisprudenziali). Se ha avuto luogo un'audizione in contraddittorio non sussiste alcun obbligo di ripeterla (DTF 125 I 127 consid. 6c.ee), con eccezioni qualora i diritti della difesa non risultassero effettivi come, per esempio, se il confronto con il prevenuto ha avuto luogo non in presenza del difensore (DTF 118 I a 462 consid. 5a.aa). Come detto, il Tribunale federale ammette varie eccezioni al principio secondo cui deve aver luogo almeno un'audizione in contraddittorio durante l'intera procedura: è ovviamente il caso in cui il prevenuto ha rinunciato, esplicitamente o tacitamente, alla possibilità di interrogare i testimoni (DTF 121 I 306 consid. 1b), ma anche qualora non siano state rigorosamente ottemperate le prescrizioni di forma previste dal diritto cantonale in vista di ottenere l'amministrazione della prova (DTF 125 I 127 consid. 6c.bb), oppure, e più generalmente, se la richiesta, intempestiva, è posta in urto con il

principio della buona fede (DTF 6P.68/2003 del 7 agosto 2003 consid. 2.2).

E. 2.1

Nello specifico, le audizioni dei testi _____ sono avvenute nell'ambito dell'inchiesta di polizia e i relativi verbali, muniti degli ammonimenti e avvertenze di rito, sono confluiti negli atti formanti l'incarto della Pretura penale no. 10.2006.31 (verbali annessi al Rapporto d'esecuzione, doc. 1 dell'incarto MP). Il patrocinatore avv. PA 1 ha ottenuto i verbali d'interrogatorio dei testi, più volte chiesti, il 10 giugno 2008, sei giorni prima del dibattimento. La Pretura penale non aveva dato riscontro alle precedenti domande. In particolare, la richiesta di assegnare un nuovo termine per la notifica delle prove, avanzata la prima volta il 26 gennaio 2006 (Act. 4) e da ultimo il 5 giugno 2008 (Act. 20), è rimasta inevasa, quindi pendente, fino all'invio del 10 giugno (Act. 22). Il decorso del termine per notificare altre prove, previsto dall'art. 227 cpv. 1 CPP, è per questo stato differito fino a questo giorno, di modo che l'accusato era legittimato a validamente chiedere ed ottenere l'assunzione delle prove testimoniali per sottoporre ad interrogatorio le menzionate persone, questo senza nemmeno temere la riserva stabilita all'art. 228 cpv. 1 CPP. L'accusato ha però tralasciato di chiedere entro la fine dell'istruttoria dibattimentale l'escussione dei testi, precludendosi per tacita rinuncia il diritto al controinterrogatorio. Le deposizioni dei testi _____, seppure a suo carico, figurano legittimamente agli atti, conseguentemente il Giudice penale, fondando la decisione su questo materiale probatorio, non ha leso il diritto di essere sentito. Nell'ottica dell'accusato non ha avuto luogo il chiarimento sul materiale probatorio acquisito agli atti in vista del dibattimento, preconizzato dall'art. 227 CPP, ma ciò è avvenuto per motivi a lui ascrivibili.

E. 3

Il primo giudice ha maturato il proprio convincimento facendo capo prevalentemente alle testimonianze _____, solo in subordine alle dichiarazioni di _____ " che si confonde sulle date, collocando temporalmente gli avvenimenti nel giugno 2005 anziché nel luglio 2005, sebbene, nella sua dichiarazione faccia riferimento al periodo in cui la signora _____ era assente per un viaggio a _____ che si è, appunto verificato nel luglio 2005 " (sentenza consid. 9, pag. 7). Per il giudice di prime cure, il signor _____ ha dichiarato, per essergli stato confermato direttamente dall'imputato, che quest'ultimo aveva guidato l'autovettura Mazda il giorno 25 luglio 2005 spostandola dall'abitazione della signora _____ per recarsi a prendere l'autobus (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale _____ 14.10.2005, pag. 2); queste dichiarazioni dell'imputato al teste hanno confermato i sospetti dello stesso che, andato presso l'abitazione della signora _____ proprio quel giorno per prelevare l'autovettura, non l'aveva trovata, rinvenendola prima, presso la _____ e, il giorno successivo, di nuovo presso l'abitazione della _____. Le affermazioni del signor _____, sempre secondo il primo giudice, sono state corroborate da quelle della signora _____ la quale ha dichiarato che l'imputato, in una telefonata, le aveva confermato di avere utilizzato, in quei giorni, l'autovettura per andare a comperare delle birre (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale _____ 18.10.2005, pag. 2). Riguardo alla disponibilità delle chiavi della vettura da parte dell'accusato, il primo giudice penale conclude che " se non è possibile stabilire con certezza quando le dette chiavi siano state restituite, è certo che l'imputato, in quei giorni, era in possesso delle chiavi... , questo perché il medesimo ebbe accesso all'abitazione della signora _____ fino al 1. agosto, quindi in grado di procacciarsi chiavi di riserva ". Sull'attendibilità dei tre testi, il giudice evidenzia che essi furono ammoniti a dire la verità e

resi attenti sulle conseguenze di una falsa testimonianza, che le loro affermazioni, fatto salvo l'errore di datazione del signor _____, “ risultano essere perfettamente coincidenti ” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.9) e, pertanto, conclude che non sussiste alcun motivo per considerarle viziate, quindi inattendibili.

E. 3.1

Secondo la tesi ricorsuale, invece, il giudice di prime cure ha arbitrariamente privilegiato gli elementi favorevoli ai querelanti e trascurato elementi oggettivi che erano tali da suscitare inderogabili dubbi sulla colpevolezza dell'accusato. Il ricorrente insiste sull'assenza di testimoni oculari diretti e, riguardo all'attendibilità dei testi, rimprovera al giudice di avere ignorato le imbricazioni sentimentali sottese alla vicenda (la relazione sentimentale intrattenuta a quel tempo dall'accusato con la signora _____, cui fu posto burrascosamente fine la sera del primo agosto 2005; la circostanza che anche i querelanti signori _____ fossero degli spasimanti frequentatori della medesima, dunque inclini a compiacerla), quindi di avere trascurato la motivazione della signora _____ di strumentalmente servirsi della denuncia per tenere alla larga l'accusato, nonché il suo malcontento per posizioni creditorie ancora aperte nei suoi confronti; tanto da congetturare l'ipotesi della macchinazione. A sostegno di quest'asserzione, il ricorrente evidenzia che le due denunce furono - per ammissione - entrambe predisposte dalla signora _____, effettiva loro artefice, provviste di date diverse, mentre i querelanti si limitarono a sottoscriverle, per di più oltre un mese e mezzo dopo i fatti, con il dichiarato intento di far cessare i perduranti atteggiamenti definiti inopportuni dell'accusato nei confronti della signora. Confrontando le segnalazioni e le deposizioni testimoniali sussisterebbero, inoltre, insanabili dissonanze sulla collocazione temporale dei fatti, sugli asseriti motivi e mete indicati dal RI 1 per l'utilizzo della vettura (diga della _____ per porre fine ai suoi giorni; acquisto birra; recarsi a _____ per prendere il bus), motivi ritenuti già di per sé inverosimili; infine, sull'effettivo possesso delle chiavi della vettura per i giorni determinanti del 26 e 27 luglio 2005.

E. 3.2

All'esame delle censure d'arbitrio riferite all'asserita inattendibilità, contraddittorietà e inconcludenza dei testimoni vanno anteposte due considerazioni. In una procedura indiziaria appare accresciuta l'esigenza di verificare l'attendibilità e la verosimiglianza di deposizioni testimoniali decisive per il verdetto di condanna. Nessuno dei testi a carico ha personalmente visto l'accusato circolare con la vettura Mazda targata . Sono testimoni indiretti, riferiscono de relato , segnatamente su asserzioni attribuite all'accusato medesimo, il quale, però, ha sempre negato ogni addebito. Va, qui, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF 129 I 49) l'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni cui il giudice deve procedere va condotto con estremo rigore e fondato su convincenti basi metodologiche. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte rileva che la deposizione del teste _____ non si presta, nemmeno surrettiziamente, per supportare un giudizio di condanna. Nella denuncia 13.09.2005, come pure nell'interrogatorio del 17.10.2005 il signor _____ si limita a menzionare l'intenzione , notificatagli dal RI 1 "precisamente il 22.06.2005", di usare la vettura per recarsi in _____. Nella seconda telefonata, che _____ situa il giorno 25.06.2005, (ma secondo il giudice penale sarebbe avvenuta il mese successivo) il teste riferisce che la chiamata proveniva, come indicatogli dall'accusato, dall'Italia. Il signor _____ spiega addirittura che, sentiti gli asseriti propositi suicidali, non si allarmò "

poiché ero convinto che non avrebbe messo in atto quello che diceva " (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale _____ 17.10.2005, p. 2). Dalla semplice asserita intenzione dell'accusato di utilizzare l'automobile - proposito cui _____ nemmeno prestò credito - non può essere ricavato alcun elemento a suo discapito. Per quanto riguarda il teste _____ va rilevata l'incongruenza desumibile dal raffronto della denuncia 12.09.2005 (che si è invero limitato a sottoscrivere) e la deposizione del verbale d'interrogatorio: mentre nella denuncia afferma di aver scorto in data 25.07.2005 l'autovettura Mazda rossa della signora _____ presso la _____ e di averla rivista in quel medesimo luogo " il giorno dopo ", davanti all'autorità inquirente depone che " il giorno dopo l'avevo trovata presso l'abitazione della signora ". Quest'accertamento fa anzitutto cadere l'ipotesi di reiterazione della guida nonostante la revoca, giacché il terzo teste da considerare, la signora _____, ha riferito di essere stata informata direttamente dall'accusato in merito ad un solo utilizzo della vettura e fa poi precisamente cenno all'episodio riferito dal signor _____. Ora, la discordante versione fornita dal _____ sul luogo di stazionamento della vettura il giorno dopo averla scorta presso la _____, se sempre in quel posto, oppure parcheggiata presso l'abitazione della signora _____, richiamato l'insieme delle circostanze, non è un dettaglio, bensì ragione sufficiente per minare l'affidabilità dell'intera sua deposizione. Questo anche a prescindere da altri interrogativi sollevati dal suo comportamento, segnatamente a sapere perché - ritrovata la vettura presso la _____, avendo le chiavi e l'autorizzazione ad utilizzarla, anzi, a suo dire essendo per l'appunto alla ricerca di quel veicolo in sostituzione del proprio in riparazione, in più consapevole di chi avesse potuto indebitamente servirsene - non se ne sia semplicemente impossessato. Qualificare le deposizioni dei tre testi come " perfettamente coincidenti ", come ritenuto dal Giudice di prime cure (Sentenza 16 giugno 2008 consid. 9, p. 9), costituisce un errore qualificato, una violazione del divieto d'arbitrio. Per la valutazione delle diverse versioni dei fatti sono, poi, da considerare la linearità e la costanza nel tempo delle versioni, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito, va rilevato che le dichiarazioni vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d'animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Da considerare nell'esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l'assenza dei motivi per denunciare falsamente (CCRP Sent. 20 agosto 2009, inc. no. 17.2009.21). Nel presente caso non si può prescindere dal soppesare alcune circostanze, il cui corretto significato non è univocamente desumibile dagli atti, ma che sono idonee ad insinuare perlomeno il dubbio che i fatti si siano effettivamente svolti nel modo sfavorevole all'imputato ritenuto dal primo giudice. Le denunce non sono spontanee, ma indotte dalla signora _____ che le ha redatte modificando artatamente la data. Inoltre, esse non sono sporte a ridosso dei fatti e mirano, più che altro, a modificare il comportamento tenuto dall'accusato nei confronti dell'ex-compagna, ritenuto inopportuno. Unitamente alle successive deposizioni, esse presentano contraddizioni sulle date e anomalie in relazione al possesso delle chiavi. In questa situazione relazionale intricata s'inserisce anche il cosiddetto recesso di querela operato dall'_____ il quale, non va sottaciuto, riferisce anche di avere rotto ogni rapporto con la signora _____ proprio il giorno in cui ha acconsentito a sottoscrivere la denuncia (doc. 1 incarto MP, verbale 17.10.2005 pag. 3). In conclusione, ritenuto che nessun elemento a sostegno del

fatto che l'imputato ha guidato l'autovettura nelle circostanze di tempo indicate dal DA è desumibile dalle dichiarazioni del teste _____, che le deposizioni del _____ si appalesano inattendibili siccome viziate da insanabile contraddizione su una circostanza rilevante, che, infine, la discordante versione della parte lesa e del prevenuto è insufficiente per motivare un giudizio di condanna, tutto ciò considerato, l'apprezzamento operato dal primo giudice di ritenere le deposizioni dei tre testi citati quali valide prove a carico, manifestamente insostenibile, denota gli estremi dell'arbitrio.

E. 4

Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e l'accusato prosciolto dall'imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

E. 5

Gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 prosciolto dall'imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1'000.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili. 3.

Intimazione a: - - - P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.